

CAMERA DEI DEPUTATI N. 270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANATI CARUSO, MANNUZZU, MACIS, SPAGNOLI, VIO-
LANTE, FRACCHIA, ONORATO, RIZZO, BOCHICCHIO SCHE-
LOTTO, BOTTARI, CURCIO, FABBRI SERONI, LANFRAN-
CHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

Presentata il 4 agosto 1983

**Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità de-
gli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in
magistratura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo, recante « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura », approvato in sede referente dalla Commissione giustizia della Camera nella VIII legislatura.

Esso è il frutto di una lunga e meditata elaborazione legislativa, nata dall'iniziativa del gruppo comunista con la proposta di legge n. 1190 dell'VIII legislatura a firma Ricci, Mannuzzu ed altri, presentata il 20 dicembre 1979.

La discussione ha impegnato la Commissione giustizia per quasi l'intero arco della passata legislatura, in un confronto

che ha visto l'apporto di tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, ed anche un contributo prezioso di sollecitazione e di consenso da parte dell'Associazione nazionale magistrati.

Lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito che il testo passasse all'esame dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, presentiamo questa proposta di legge convinti della sua grande rilevanza istituzionale e politica in rapporto all'urgenza di un organico intervento riformatore dell'ordinamento giudiziario, che tenda al suo pieno adeguamento costituzionale e in particolare all'attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione.

I principi della soggezione dei giudici soltanto alla legge, della loro distinzione solo per funzione, dell'autonomia e indipendenza della magistratura devono essere concretamente attuati; in particolare, la contraddizione investe la funzione giudiziaria in quanto esercizio di un potere sovrano « in nome del popolo » senza responsabilità verso il corpo collettivo.

L'ordinamento vigente, di origine fascista, non ipotizza meccanismi di rappresentatività, da parte della magistratura, di interessi popolari e generali; anzi, favorisce, di per sé, tendenze opposte, verso la rappresentatività di interessi particolari e la responsabilità nei confronti di centri di potere che quegli interessi esprimono. Che poi tali spinte siano contrastate e non irresistibili è merito della peculiare eteronomia e ambiguità vitale degli istituti giuridici, della loro naturale disponibilità ad assumere, in una certa misura, il segno dell'insieme politico e sociale nel quale agiscono. Ma ciò rafforza l'esigenza di un ordinamento giudiziario pienamente coerente al progetto costituzionale, che configura l'autonomia e la indipendenza della magistratura in funzione di un esercizio della giurisdizione non deviato, svolto in base alle sue regole interne e alla sua logica specifica, senza condizionamenti di un potere altrui. Il soggettivismo, che è il rischio di quella che si usa chiamare personalizzazione della funzione giudiziaria, non è eliminabile se non ai prezzi eccessivi che la confusione dei poteri implica; ma trova correttivi intrinseci nella professionalità e nel pluralismo, nel confronto con un corredo interdisciplinare di cognizione ed elaborazione acquisite, nella stessa cognizione dei termini della contesa fra le parti, nella possibilità di letture reiterate da parte di organi giudiziari con funzioni diverse.

Altri correttivi, di natura estrinseca, verso la responsabilità e la rappresentatività, non possono che venire dal controllo sociale e dalla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Il controllo sociale può svolgersi solo sul terreno dell'opinione e implica una maggiore trasparenza della funzione giudiziaria. La partecipazione popolare può riguardare la funzione giurisdizionale e ne vanno definiti i tramiti, i soggetti, la sfera di competenze; ma può avvenire anche in fasi antecedenti, collaterali o successive a quella giurisdizionale vera e propria: ai fini dell'organizzazione degli uffici, della formazione degli organigrammi, della distribuzione dei compiti, della predisposizione dei mezzi, della valutazione della qualità e quantità del prodotto giudiziario complessivo, anche per circoscrizione.

Il quadro di esigenze sommariamente tracciato esige risposte riformatrici su vari terreni, compreso quello processuale, del quale la presente proposta non si occupa; l'ordinamento ne è tuttavia particolarmente investito ed è dal confronto tra il disegno costituzionale e la concreta gestione dell'istituzione giudiziaria che emerge l'urgenza di procedere a riforme dell'ordinamento.

La presente proposta di legge è evidentemente parziale e va integrata con altre ipotesi riformatrici, alcune delle quali tratte in progetti di legge del gruppo comunista nei due rami del Parlamento già nella VIII legislatura, con *iter* avviato e non concluso: ci riferiamo in particolare all'aumento della competenza del pretore e all'istituzione del giudice di pace.

L'individuazione, da noi compiuta, dei nodi essenziali da investire con interventi di riforma dell'ordinamento giudiziario si avvale del grande patrimonio di idee, elaborazioni ed acquisizioni maturato in più d'un decennio nelle associazioni della magistratura, tra gli operatori e gli studiosi del diritto, nelle forze politiche e sociali in tanti studi, dibattiti, confronti e larghe verifiche. Infine, l'approvazione da parte della Commissione giustizia della Camera della proposta di legge n. 1190 (VIII legislatura) e l'ampia discussione che l'ha preceduta sanciscono al più alto livello istituzionale il consenso delle forze politiche.

Sembra ora opportuno richiamare i temi essenziali, i nodi di fondo sui quali è

ormai indilazionabile un intervento legislativo.

1. — L'ingresso in magistratura avviene sulla base di una legittimazione tecnica cui non sempre corrispondono qualità professionali adeguate. Manca un progetto organico per l'acquisizione di livelli più alti di professionalità all'ingresso in magistratura e durante l'intera carriera; professionalità che deve nutrirsi di conoscenze adeguate e delle nuove tecniche, anche giuridiche, cui fare ricorso, ma soprattutto deve essere fondata su una cultura della democrazia attraverso la quale passa la rotura della storica parzialità della giustizia.

2. — L'indipendenza effettiva della magistratura è esposta ai condizionamenti che derivano dal non essere aperti tutti i necessari spazi di controllo sociale, di partecipazione democratica e di responsabilità della istituzione giudiziaria; permangono realtà di gestione separata della giustizia rispetto ai fini della collettività, il che favorisce l'esistenza di centri di potere. Questo problema va affrontato con prevalente riferimento alle forme organizzative in cui la funzione giudiziaria concretamente si svolge. L'elezione del Consiglio superiore della magistratura con metodo proporzionale, l'abolizione per molti aspetti del sistema di carriera hanno prodotto evidenti effetti positivi, ma il processo di democratizzazione dell'ordine giudiziario non può dirsi compiuto. Esistono limiti obiettivi alla capacità rappresentativa del Consiglio superiore della magistratura indipendentemente dalla sua volontà di gestione democratica, non foss'altro perché esso non dispone di tutti gli strumenti conoscitivi e di formazione della volontà che sono necessari: strumenti che possono derivare soltanto dal reale decentramento e dalla diffusione dei poteri di « autogoverno ».

I consigli giudiziari troppo spesso danno segni di vita poco più che rituali e forniscono esigui contributi nella direzione sopra indicata. Ciò dipende sia dalla delimitazione delle loro attribuzioni, sia dalla loro scarsa rappresentatività, essendo composti esclusivamente da magistrati che ne

fanno parte di diritto o a seguito di elezioni con metodo maggioritario per categorie. Si ha così un riflesso negativo sulle attività fondamentali del Consiglio superiore della magistratura: le selezioni dei magistrati per gli uffici direttivi, le valutazioni ai fini delle progressioni di carriera e dei trasferimenti, i criteri per l'assegnazione e la distribuzione degli affari, la stessa vigilanza disciplinare.

Il passaggio ad una reale gestione democratica, sotto il profilo qui considerato, si attua dunque attraverso la trasformazione dei consigli giudiziari in organi pienamente rappresentativi e responsabili e il contestuale trasferimento a tali organi di una serie di prerogative e di funzioni appartenenti ai capi degli uffici, i quali, in mancanza di altri interlocutori legittimati, rischiano di assumere, oltre ogni ipotesi istituzionale vigente, la veste di mediatori tra i bisogni di giustizia delle comunità locali e lo Stato.

Alle esigenze ora delineate la presente proposta di legge intende corrispondere nella sua prima parte, relativa alla composizione, elezione, attribuzioni dei consigli giudiziari.

3. — Esiste, tuttavia, una insufficienza di fondo del concetto di « autogoverno » della magistratura, sia perché la funzione giurisdizionale, nella sua indipendenza, non è oggetto di governo neppure dall'interno, sia perché essa non interessa solo i giudici, ma l'intera collettività; a quest'ultima, dunque, occorre riferire gli strumenti di partecipazione e di controllo possibili e compatibili con l'indipendenza.

È necessario, quindi, dar vita a nuove forme di rappresentatività — nell'ambito di particolari attribuzioni concernenti il funzionamento e l'adeguatezza delle strutture giudiziarie — non solo della magistratura, ma anche delle comunità locali.

A questa esigenza la proposta di legge Ricci-Mannuzzu n. 1190 dell'VIII legislatura rispondeva attraverso l'istituzione e la definizione dei compiti dei consigli regionali di giustizia.

Su questo punto non si è registrata intesa politica nella Commissione giustizia

e pertanto le norme relative all'istituzione di questi nuovi organi, non approvate dalla Commissione, non figurano nella presente proposta. E tuttavia continuano a fare parte integrante di un progetto complessivo riformatore di cui siamo portatori. Non si rinuncia dunque a quelle innovazioni che sono coerenti alla logica di quel progetto, ma si tiene conto della necessità di costruire quei veicoli di consenso necessari a evitare fenomeni di rigetto. Si esprime inoltre la massima disponibilità alla valutazione di proposte e contributi utili ad individuarne strumenti anche diversi, più congrui a introdurre, sia pure gradualmente, quelle innovazioni.

4. — Nell'ambito di una riforma che trasferisce e disciplina, in direzione di una democratizzazione reale, prerogative importanti, è presente l'esigenza di una sburocratizzazione delle funzioni direttive. Ciò corrisponde alla elisione di cospicui centri di potere presenti nella magistratura, storicamente consolidati e tendenti alla cristallizzazione, anziché ad un uso del potere realmente funzionale ad una amministrazione della giustizia efficiente e rispondente alle aspettative dei cittadini. Si aggiunga che, anche istituzionalmente, ai capi degli uffici competono poteri determinanti: esercitati attraverso la partecipazione, secondo la propria facoltà discrezionale, ad ogni decisione; attraverso la distribuzione degli affari tra i magistrati; attraverso l'erogazione dei servizi e dei supporti organizzativi (personale ausiliario, strutture materiali) indispensabili all'esercizio della funzione e tali dunque da influenzarne i risultati. Sicché appare opportuno incidere nel sistema di conferimento degli incarichi in magistratura, affermando i principi della temporaneità e della rotazione.

Gli obiettivi più rilevanti della nostra proposta riguardano dunque: l'indipendenza dei giudici, la garanzia della libertà e del pluralismo della loro funzione, la professionalità e l'utilizzazione nei ruoli più adeguati; la democratizzazione ed il potenziamento, nella prospettiva di una apertura ad interlocutori sociali il più

possibile diffusi, dei consigli giudiziari, come organi intermedi di autogoverno; e, dunque, il potenziamento del Consiglio superiore della magistratura, la valorizzazione del suo ruolo e la creazione dei supporti necessari a svolgerlo a pieno; la temporaneità e rotazione degli incarichi direttivi per democratizzare e rendere più efficiente l'istituzione giudiziaria, colpendo i centri di potere consolidati; l'eliminazione di ogni arbitrio nella distribuzione degli affari.

La presente proposta di legge si articola in quattro titoli. Il primo (articoli 1-18) riguarda i consigli giudiziari. Gli articoli da 1 a 10 ne determinano la composizione e l'elezione.

L'articolo 1 stabilisce che il consiglio giudiziario, istituito presso ogni corte di appello, è composto da nove magistrati elettivi (undici per le corti d'appello con organico superiore a 400 unità), dal presidente della corte d'appello e dal procuratore generale, che ne fanno parte di diritto. Dei componenti elettivi, almeno uno deve essere in servizio presso un tribunale, uno presso un ufficio di procura, uno presso un ufficio di pretura.

L'articolo 2 istituisce il comitato di presidenza del consiglio.

L'articolo 3 regola l'eleggibilità dei componenti il consiglio giudiziario, escludendone la rieleggibilità immediata.

L'articolo 4 introduce il sistema proporzionale di elezione, regolandone dettagliatamente i termini e le modalità, in modo da garantire il massimo grado di rappresentatività delle diverse fasce di magistrati e dei diversi uffici giudiziari del distretto.

Negli articoli da 5 a 9 si stabiliscono: l'epoca delle elezioni (ogni quattro anni, in coincidenza con quelle del Consiglio superiore della magistratura); i criteri per l'assegnazione dei seggi; le norme relative a reclami e contestazioni.

L'articolo 10 regola il funzionamento dei consigli.

Il capo II (articoli 11-13) definisce le competenze e le attribuzioni dei consigli. In particolare l'articolo 12 stabilisce che compete ai consigli: formulare ogni anno,

su proposta dei titolari degli uffici direttivi, i progetti per l'eventuale suddivisione in sezioni degli uffici del distretto e per la destinazione dei magistrati a tali sezioni; adeguare alle esigenze concrete degli uffici i criteri di massima che il Consiglio superiore della magistratura prescrive per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni e ai singoli magistrati; decidere sulle richieste e sui reclami dei magistrati, concernenti la completa attuazione dei criteri; indicare, ai titolari degli uffici, eventuali deficienze e formulare proposte per rimuoverle e migliorare l'organizzazione dei servizi; segnalare ai titolari dell'azione disciplinare e al Consiglio superiore della magistratura i fatti suscettibili di responsabilità disciplinare; redigere ogni anno una relazione, da trasmettere al procuratore generale, sulle deficienze degli uffici giudiziari del distretto; fornire al Consiglio superiore della magistratura pareri concernenti la progressione di carriera dei magistrati, il conferimento degli incarichi direttivi e altre materie.

Il capo III riguarda il funzionamento degli uffici giudiziari e detta norme sul loro insediamento (articolo 14), sulla pubblicità degli atti (articolo 15), sui rapporti con il ministro di grazia e giustizia (articolo 16) e sui poteri di vigilanza del Consiglio superiore della magistratura (articolo 17).

L'articolo 18 prevede la convocazione dell'assemblea dei magistrati per ogni ufficio, convocazione che avviene annualmente, quando ne fa richiesta scritta almeno il 40 per cento dei magistrati dell'ufficio o quando lo ritengano opportuno il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio.

Il titolo II (articoli 19-29) detta nuove norme per il conferimento di funzioni direttive in magistratura.

L'articolo 19 definisce gli uffici direttivi; l'articolo 20 sancisce l'obbligo per il Consiglio superiore della magistratura di tenere conto delle valutazioni dei consigli giudiziari nel conferimento degli incarichi. Gli articoli 21 e 23 rappresentano il punto centrale di questo titolo e uno degli

elementi di maggiore innovazione introdotti dal presente progetto di legge: vi si stabilisce la temporaneità (tre anni) della durata degli incarichi e la possibilità di conferire per una sola volta un secondo incarico nello stesso o in altro ufficio della regione.

L'articolo 24 prevede le forme e le garanzie per l'assegnazione ad altre funzioni dei magistrati che cessano dall'incarico direttivo.

L'articolo 26 stabilisce che i dirigenti delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture possono esercitare funzioni giurisdizionali solo presso la sezione degli uffici rispettivi indicata nella tabella annuale.

Gli articoli 27 e 28 definiscono le funzioni di collaborazione direttiva (i cosiddetti uffici semidirettivi) e ne stabiliscono la durata in cinque anni senza possibilità di riconferma.

L'articolo 29 riguarda la distribuzione degli affari giudiziari tra i singoli magistrati, che deve avvenire in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, alle quali è possibile derogare solo eccezionalmente e con provvedimento motivato; nello stesso articolo è previsto l'obbligo, per il Consiglio superiore della magistratura, dell'emanazione, per l'assegnazione degli affari giudiziari, di direttive improntate a criteri predeterminati; infine, vengono previsti i casi straordinari di revoca dei provvedimenti di assegnazione, regolando il meccanismo dei reclami.

Il titolo III consta di un articolo, che stabilisce la reversibilità delle funzioni giudiziarie.

Il titolo IV detta le disposizioni transitorie e finali.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che la discussione di questo progetto sia rapida, ma tale da migliorarne e arricchirne ulteriormente i contenuti; siamo dunque aperti ai contributi che potranno venire dai gruppi parlamentari, dalle forze della magistratura, dal dibattito politico e culturale nel paese.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I.

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

ART. 1.

(Composizione).

Presso ogni corte di appello è costituito il consiglio giudiziario, composto da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto, in numero di 9 per le corti di appello con organico previsto fino a 400 unità e in numero di 11 per le corti di appello con organico superiore. A questi fini si tiene conto dell'organico dei magistrati come previsto per ciascuna corte di appello alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni dei consigli giudiziari.

Del consiglio giudiziario fanno parte di diritto il presidente della corte di appello ed il procuratore generale. Gli altri componenti sono elettivi.

Dei componenti elettivi almeno uno deve essere in servizio presso un tribunale, uno presso un ufficio di procura della Repubblica, uno presso un ufficio di pretura.

ART. 2.

(Comitato di presidenza).

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte d'appello.

Il consiglio giudiziario elegge fra i suoi componenti, con la maggioranza di essi e a scrutinio segreto, un vicepresidente e un segretario, i quali insieme al presidente costituiscono il comitato di presidenza.

ART. 3.

(Eleggibilità).

Per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

ART. 4.

(Sistema di elezione).

I componenti elettivi del consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di ogni corte di appello, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, in collegio unico distrettuale.

Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto in numero non inferiore al cinque per cento degli elettori e debbono comprendere almeno un candidato appartenente a ciascuno degli uffici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 5.

(Svolgimento delle elezioni).

Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il consiglio giudiziario uscente provvede a costituire un ufficio elettorale presso il tribunale del

capoluogo del distretto; le liste vanno presentate a tale ufficio, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

L'ufficio elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra i magistrati in servizio nel distretto ed è presieduto dal più anziano dei membri effettivi.

Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore alla metà dei componenti da eleggere.

ART. 6.

*(Epoca delle elezioni
dei consigli giudiziari).*

Le elezioni dei consigli giudiziari hanno luogo ogni quattro anni in coincidenza con le elezioni del Consiglio superiore della magistratura. I seggi elettorali costituiti per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura funzionano anche per l'elezione dei consigli giudiziari.

ART. 7.

(Assegnazione dei seggi).

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti si effettua dividendo il numero dei voti validi a ciascuna lista attribuiti per il quoziente elettorale, ottenuto dividendo la somma complessiva dei voti validamente espressi per il numero dei seggi da attribuire.

A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale.

Se i seggi come sopra assegnati non esauriscono il numero dei seggi da attribuire, quelli residui sono assegnati alle liste che hanno i maggiori resti.

Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che, nei limiti dei posti assegnati alla lista stessa, hanno, nell'ordine, riportato il maggior numero di pre-

ferenze. In caso di parità prevale il candidato che precede secondo l'ordine della lista.

Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, il candidato della stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato meno del cinque per cento del numero dei votanti.

ART. 8.

*(Contestazioni relative
alle operazioni elettorali).*

L'ufficio elettorale previsto dal secondo comma dell'articolo 5 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

ART. 9.

(Reclami).

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio giudiziario, cui debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio giudiziario decide sui reclami entro quindici giorni dal termine di cui al primo comma.

ART. 10.

(Funzionamento dei consigli giudiziari).

Per la validità delle delibere del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti

elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I trasferimenti di componenti del consiglio giudiziario nell'ambito del distretto non danno luogo a sostituzione.

Se alcuno dei componenti elettivi è chiamato a ricoprire il posto di presidente della corte di appello o è trasferito in altro distretto, ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue, con il maggior numero di preferenze, tra i non eletti della sua lista; ove necessario si applicano i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 7.

CAPO II.

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

ART. 11.

(Competenza per territorio).

Il consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

ART. 12.

(Attribuzioni).

Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

1) forma, ogni anno, su proposta dei titolari degli uffici, i progetti per la eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto e per la destinazione dei magistrati a tali sezioni, stabilendo le funzioni proprie di ciascun magistrato o precisando i modi di supplenza nei casi di impedimento temporaneo, quando non siano già disposti dalla legge; i progetti sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura con i reclami e le osservazioni che li concernono e con i verbali delle assemblee degli uffici giudiziari di cui al primo comma dell'articolo 18;

2) adegua alle esigenze concrete degli uffici i criteri di massima che il Consiglio superiore della magistratura prescrive per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati; riceve le osservazioni in proposito e, secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, decide sui reclami di magistrati concernenti la completa attuazione dei criteri;

3) indica ai titolari degli uffici direttivi eventuali deficienze e formula proposte rivolte a rimuoverle e a migliorare l'organizzazione dei servizi; segnala ai titolari dell'azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza;

4) nel mese di novembre di ogni anno redige una relazione sulle difficoltà e deficienze degli uffici giudiziari del distretto e la trasmette al procuratore generale che deve tenerne conto nella relazione annuale;

5) fornisce al Consiglio superiore della magistratura pareri concernenti la progressione di carriera dei magistrati ed il conferimento degli uffici direttivi; fornisce parere al Consiglio superiore della magistratura sulle richieste di autorizzazioni ad assumere incarichi che comportino attività amministrative o comunque estranee a quelle istituzionali proprie dei magistrati; a richiesta, fornisce al Consiglio superiore della magistratura pareri ed informazioni su tutte le materie di competenza dello stesso;

6) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue funzioni.

ART. 13.

(Attività).

Nell'ambito delle sue attribuzioni il consiglio giudiziario può chiedere ogni necessaria informazione ai dirigenti degli uf-

fici del distretto e valuta istanze ed osservazioni da chiunque provengano, purché attinenti al funzionamento della giustizia.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO.

ART. 14.

(Insediamento).

Il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il vicepresidente ed il segretario.

ART. 15.

(Pubblicità degli atti).

Le deliberazioni sono rese pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, presso la corte d'appello nonché presso i tribunali del distretto; esse in ogni caso vengono trasmesse in copia al ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relativi a persone nonché gli atti per i quali il consiglio giudiziario lo decida.

ART. 16.

*(Attribuzioni
del ministro di grazia e giustizia).*

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

1) di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

2) di conoscere i risultati delle indagini promosse dal consiglio giudiziario;

3) di ottenere copia di tutti gli atti di esso, anche ricoperti da segreto.

Inoltre il ministro interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno o quando ne è richiesto dal comitato di presidenza.

ART. 17.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del consiglio giudiziario).

Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

Quando ne diviene impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato di presidenza dello stesso consiglio giudiziario.

Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 18.

(Assemblea degli uffici).

L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede, per discutere di questioni inerenti all'amministrazione della giustizia:

- 1) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dal numero 1) dell'articolo 12;
- 2) quando ne fa richiesta scritta almeno il quaranta per cento dei magistrati dell'ufficio;
- 3) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengono opportuno.

L'assemblea può formulare proposte relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, non vincolanti per il consiglio giudiziario e per il dirigente dell'ufficio.

TITOLO II
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

ART. 19.

(Uffici direttivi).

Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

- 1) presidente della Corte di cassazione;
- 2) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;
- 3) presidente di sezione della Corte di cassazione;
- 4) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;
- 5) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;
- 6) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;
- 7) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;
- 8) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 20.

(Nomina).

Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dall'articolo 12.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 21.

(Durata nell'ufficio).

I titolari degli uffici direttivi durano in carica tre anni.

Fuori dei casi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 19, il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per altro ufficio direttivo nelle sedi giudiziarie della stessa regione è consentito per una sola volta.

Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

ART. 22.

(Condizioni per la nomina).

Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro il successivo biennio.

ART. 23.

(Proroga).

È eccezionalmente ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui tale impossibilità permane.

ART. 24.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).

Alla scadenza dell'incarico, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con preceden-

za su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono, di essere assegnato in soprannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 25.

(Funzioni giurisdizionali).

Il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

ART. 26.

(Modifica del ruolo organico della magistratura).

Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione e di avvocato generale presso le corti di appello.

ART. 27.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- 1) presidente di sezione di corte di appello;
- 2) presidente di sezione di tribunale;
- 3) consigliere istruttore aggiunto;
- 4) procuratore della Repubblica aggiunto;
- 5) dirigente di sezione di pretura.

ART. 28.

(Nomina e durata dell'ufficio).

Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a magistrati addetti agli uffici giudiziari interessati, su loro domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente.

I titolari degli uffici di cui all'articolo precedente durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 29.

(Distribuzione degli affari giudiziari).

Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 19 e 27 e il giudice incaricato dell'istruzione penale debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

La revoca di provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

Il magistrato revocato o sostituito, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri predeterminati ».

TITOLO III

REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

ART. 30.

Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e debbono essere immediatamente rinnovati secondo le disposizioni del titolo I, capo I, della presente legge. Fino all'avvenuto rinnovo le funzioni sono esercitate dai consigli giudiziari in carica.

I consigli giudiziari che vengono così eletti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.